

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 45/40/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso proposto da GE CAPITAL FINANCE S.p.A. avverso il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso del credito IRPEG di € 11.943.218,15 relativo al periodo d'imposta anno 2000, depositata il 4.1.2006.

Appella l'Ufficio che, dopo aver specificato che il predetto credito risulta dalla dichiarazione dei redditi modello Unico 2001 presentato dalla società e.Biscom S.p.A. (ora Fast Web S.p.A.) e che lo stesso risulta ceduto alla contribuente con atto notarile ritualmente notificato all'Ufficio in data 6.8.2003, ribadisce che il rimborso è stato sospeso in quanto a carico della società Fast Web S.p.A. erano in corso verifiche per gli anni dal 2005 al 2008 (PVC della Guardia di Finanza n. 42/201.0) che evidenziavano recuperi fiscali ben superiori al predetto credito, pari a € 45.962.553,00 oltre sanzioni come si evince dagli avvisi di accertamento emessi per i suddetti anni e attesa la responsabilità solidale tra cedente e cessionario. Sostiene la correttezza del proprio operato richiamandosi all'art. 23 D. Lgs. 472/97 e alla circolare n. 19/1993 e alle risoluzioni n. 6/94 e 86/E/2001.

Controdeduce la contribuente sottolineando che, nel caso di specie, l'Ufficio non ha emesso nessun provvedimento di blocco del rimborso, né contestato il credito essendosi limitato a disporre il diniego tacito del rimborso. Conclude per l'inammissibilità dell'appello e, in subordine, per la sua infondatezza essendo illegittima la sospensione per mancanza di prova dell'esigenza cautelare, mancanza di presupposti per il blocco del rimborso e per l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 43 bis, comma 2 del D.P.R. n. 602/73.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione Tributaria Regionale ritiene di dover confermare la sentenza impugnata per due ordini di motivi.

Il primo, in quanto il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso non può essere giustificato dall'Ufficio in sede giurisdizionale con l'esigenza cautelare derivante dalla presenza di eventuali carichi pendenti esistenti nei confronti del cessionario.

Il secondo, in quanto la sospensione o il blocco del rimborso non possono essere disposti dall'Ufficio senza un esplicito provvedimento in forza di disposizioni di legge e non in forza del potere conferito all'Ufficio da circolari quale la n. 19/93 e 180/E/98 ribadite dalle risoluzioni n. 6/94 e 86/E/2001.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate equitativamente in complessivi, € 10.000,00 oltre IVA e C.P. come per legge.

P.Q.M.

LA Commissione respinge l'appello dell'Ufficio, confermando la sentenza impugnata.

Condanna l'Ufficio al pagamento, in favore della contribuente, delle spese processuali che liquida in complessivi € 10.000,00 oltre IVA e C.P. come per legge.